

CAMERA DEI DEPUTATI N. 965

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MERLO, BORGHESE, BRUNO, BUENO

Disposizioni per la tutela e la promozione
della ristorazione italiana nel mondo

Presentata il 16 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — I ristoranti italiani all'estero sono una grande risorsa per il nostro Paese.

La cultura e le tradizioni dell'Italia trovano diffusione anche grazie ai ristoranti italiani all'estero. Dato ancora più importante: tali ristoranti sono un veicolo attraverso il quale vengono commercializzati beni enogastronomici prodotti dal nostro Paese.

Dobbiamo considerare la ristorazione italiana un importante strumento di comunicazione della nostra identità nazionale e un notevole veicolo di promozione economica, turistica e culturale del nostro Paese all'estero.

Non v'è dubbio che l'Italia — la sua tradizione, la sua cultura, la sua eccellenza

— si fa conoscere e apprezzare anche sulle tavole dei cittadini di tutto il mondo e i ristoranti italiani sono il luogo più importante e più efficace per realizzare ciò.

È per questo che riteniamo che i ristoranti italiani debbano essere tutelati e valorizzati allo stesso tempo. Tutelati dalle contraffazioni perché non esiste ancora una norma chiara e compiuta che possa certificare se un ristorante possa fregiarsi o meno dell'aggettivo di italiano.

Valorizzati perché facilitano la creazione di un legame immediato e positivo con l'Italia, suscitando nel cliente estero soddisfatto il desiderio di replicare l'esperienza, approfondire la conoscenza della nostra cultura associata al piacere, al buon gusto e, in sintesi, a quella eccellenza che

da secoli viene abbinata all'immagine dell'Italia.

Questo desiderio si concretizza successivamente nella domanda di prodotti enogastronomici italiani, di turismo — culturale, artistico, enogastronomico eccetera — e quindi di promozione più generale del nostro Paese all'estero.

Si rende dunque necessario e urgente dare un impulso di tipo legislativo per giungere a certificare il "ristorante italiano" all'estero.

Una ristorazione italiana a « denominazione di origine controllata » (DOC), legata all'uso di prodotti tipici nazionali certificati e di qualità, svolge un ruolo determinante in termini di promozione e di tutela dei valori e delle tradizioni italiani, ma costituisce anche un importante stimolo alla promozione commerciale e imprenditoriale dell'Italia all'estero.

Questa proposta di legge si prefigge di promuovere il ruolo della ristorazione italiana all'estero riconoscendole la funzione di conservazione e diffusione dei valori e delle tradizioni culturali, storici ed enogastronomici nazionali nonché delle specificità del territorio (articolo 1).

All'articolo 2 si definiscono le caratteristiche principali di « ristorante italiano » al fine di certificarne il titolo e l'autenticità.

All'articolo 3 si istituisce il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo con compiti

che vanno dal conferimento del riconoscimento di ristorante italiano alla promozione di azioni legali nei confronti delle contraffazioni e dell'abuso delle insegne e del titolo di « italiano », al recupero, allo studio e alla salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali e alla promozione di accordi per la razionalizzazione delle forniture di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionali ai ristoranti italiani nel mondo.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico e ne fanno parte rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, per i beni e le attività culturali, delle regioni, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane — ICE, delle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero e dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (articolo 4).

Si auspica, quindi, che si possa in breve tempo raccogliere un ampio consenso parlamentare che porti a una rapida approvazione della presente proposta di legge, che non impegna il bilancio dello Stato con nuovi o maggiori oneri rispondendo ai criteri di rigore imposti dall'attuale congiuntura economica, e rappresentando un'importante iniziativa di promozione dell'Italia all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo).

1. La Repubblica sostiene la diffusione e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare e delle produzioni agroalimentari e industriali italiane anche tramite i ristoranti italiani all'estero.

2. Per il conseguimento della finalità di cui al comma 1, la presente legge promuove il ruolo della ristorazione italiana all'estero riconoscendole la funzione di conservazione e diffusione dei valori e delle tradizioni culturali, storici ed enogastronomici nazionali, nonché delle specificità del territorio.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Con l'espressione « ristorante italiano » si intende l'esercizio aperto al pubblico nel quale si somministrano, con comprovata prevalenza e adeguata informazione al cliente in ambienti idonei dal punto di vista igienico-sanitario e del servizio, pietanze ispirate alle ricette della tradizione culinaria del territorio italiano nonché prodotti enogastronomici tipici provenienti da aziende agricole e industriali la cui sede di produzione è situata in Italia.

ART. 3.

(Istituzione del Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Comitato per la

tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i beni e le attività culturali, delle regioni, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane — ICE, delle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero e dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero.

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

